



## APPROFONDIMENTO

# Base imponibile comune: il *Green Paper* di Francia e Germania

di Piergiorgio Valente

Il 6 febbraio 2012 i Governi francese e tedesco hanno pubblicato un *Green Paper* nel quale, dopo aver confrontato i rispettivi sistemi di imposizione nazionali, vengono indicate le linee guida da seguire ai fini dell'armonizzazione dei due regimi. L'obiettivo è creare una "common corporate tax" entro il 2013.

### 1. Premessa

Il 16 marzo 2011, la Commissione europea ha presentato al Consiglio la proposta di direttiva sulla **Common Consolidated Corporate Tax Base** - CCCTB - (di seguito, "proposta di direttiva"), la quale prevede un **sistema comune di calcolo della base imponibile** per le imprese che operano all'interno della Comunità europea su **base transnazionale**<sup>1</sup>.

Scopo della proposta è quello di ridurre significativamente gli oneri amministrativi, i costi di conformità e l'incertezza giuridica che le imprese dell'Unione europea devono affrontare nel rispettare i diversi sistemi comunitari nazionali per determinare gli utili imponibili.

Nel comunicato stampa<sup>2</sup> che ha accompagnato

la presentazione della proposta di direttiva, Algirdas Šemeta – Commissario per la Fiscalità e l'unione doganale, l'*audit* interno e la lotta anti-frode – ha dichiarato che la "CCCTB renderà lo svolgimento di attività commerciali all'interno dell'UE più facile, meno costoso e più comodo. La CCCTB aprirà le porte alle PMI che desiderano svilupparsi oltre il proprio mercato domestico (...)".

Il 6 febbraio 2012, i Ministeri delle finanze francese e tedesco hanno pubblicato il "**Green Paper on tax convergence**" (di seguito "*Green Paper*"), nel quale dopo aver illustrato le caratteristiche dei sistemi fiscali dei due Paesi, vengono proposte alcune soluzioni, tese ad eliminare le differenze presenti nelle legislazioni francese e tedesca.

### 2. La **Common Consolidated Corporate Tax Base**: cenni

La disciplina della *Common Consolidated Corporate Tax Base* - CCCTB - prevede l'introduzione di una normativa fiscale europea unica su **base opzionale**, diretta a sostituire i diversi regimi fiscali nazionali vigenti nella definizione della base imponibile delle società con attività transnazionale<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> La proposta di direttiva segna la conclusione di un *iter* di studio e lavoro, il quale ha avuto inizio ufficialmente nel 2001, con la presentazione, sempre da parte della Commissione europea, della comunicazione n. 582 e dello studio n. 1681, dove è stata esposta la strategia di eliminazione degli ostacoli fiscali esistenti nel mercato interno.

<sup>2</sup> Cfr. Comunicato stampa della Commissione europea del 16 marzo 2011, n. IP/11/319, "*European corporate tax base: making business easier and cheaper*".

<sup>3</sup> Per approfondimenti sui lavori del *CCCTB Working Group*, cfr. P. Valente, *Fiscalità sovranazionale*, Milano, 2008, pag. 470; P. Valente, *EU Tax Base: The Evolution of Company Taxation: Supranational Coordination and Interstate Competition*, in *International Tax Law Review*, n. 3/2006, pag. 35 e *Base imponibile europea: evoluzione della fiscalità d'impresa tra coordinamento sovranazionale e competizione interstatale*, in "Rivista di Diritto Tributario Internazionale" n. 3/2006, pag. 65; P. Valente, *EU TAX*

Sul piano operativo, il metodo implica il **calcolo del reddito d'impresa su base consolidata**, in applicazione di regole comuni per tutti gli Stati membri.

La base imponibile così calcolata è successivamente ripartita fra gli Stati interessati, i quali applicano l'aliquota propria.

La disciplina della CCCTB si applica alle **società di Stati membri** elencate, in forma tassativa, dal legislatore comunitario nell'allegato I alla proposta di direttiva, allorché siano assoggettate alle imposte sul reddito societario individuate dal legislatore, sempre in forma tassativa, nell'allegato II alla proposta di direttiva.

Anche le stabili organizzazioni localizzate all'interno del territorio comunitario possono essere assoggettate alla disciplina della CCCTB<sup>4</sup>.

Quest'ultima si applica anche alle società con sede in Stati terzi, le quali presentano la medesima forma prevista per le società comunitarie e sempre che siano assoggettate alle suindicate imposte sul reddito delle società<sup>5</sup>.

*BASE. Waiting for the directive: a state-of-the-art overview*, in "International Tax Law Review" n. 1-2/2008, pag. 67 e *Base imponibile europea: lo stato dell'arte in previsione della direttiva*, in "Rivista di Diritto Tributario Internazionale" n. 1-2/2008, pag. 97; P. Valente, *Consolidamento della base imponibile europea (CCCTB) - Proposta della Commissione UE*, in "Il Sole-24 Ore" del 10 dicembre 2007; P. Valente-S. Mattia, *Imponibile consolidato: direttiva contro l'evasione*, in "Il Sole-24 Ore" del 9 giugno 2008; P. Valente, *Bruxelles punta sul consolidato comunitario come contrasto alle frodi nel mercato comune*, in *Guida Normativa*, in "Il Sole-24 Ore" del 7 novembre 2005; P. Valente, *UE, fiscalità diretta a un bivio*, in "Il Sole-24 Ore" del 25 luglio 2004.

Per approfondimenti sulla proposta di direttiva, cfr. P. Valente, *Manuale di Governance Fiscale*, Milano, IPSOA, 2011, pagg. 2193 e seguenti; P. Valente, *Vantaggi fiscali per le società nella proposta di direttiva UE sulla base imponibile comune*, in "Corriere Tributario" n. 16/2011; P. Valente, *Base imponibile comune consolidata: ripartizione e adempimenti amministrativi*, in "Corriere Tributario" n. 17/2011; P. Valente, *La proposta di direttiva sulla Common consolidated corporate tax base (Ccctb) - Il consolidamento della base imponibile*, in "il fisco" n. 14/2011, fascicolo n. 1, pag. 2207.

<sup>4</sup> Per approfondimenti in materia di stabile organizzazione, cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, Milano, IPSOA, 2012, pagg. 243 e seguenti; P. Valente, *Modello OCSE: il distributore è stabile organizzazione personale?*, in "Fiscalità e commercio internazionale" n. 2/2012; P. Valente, *La stabile organizzazione nelle disposizioni interne e convenzionali e nella sentenza della Corte di Cassazione n. 20597/2011*, in "il fisco" n. 42/2011, fascicolo n. 1; P. Valente, *Manuale di Governance Fiscale*, op. cit., pagg. 877 e seguenti.

<sup>5</sup> L'art. 3 della proposta di direttiva dispone che: "The Commission shall adopt annually a list of third country com-

Nell'ambito di un gruppo multinazionale, ai fini della CCCTB, possono essere individuate due tipologie di società:

1. società **controllate**, in via diretta o indiretta, in una **percentuale superiore al 75%**;
2. società in cui la *parent company* esercita il **diritto di voto in misura superiore al 50%**.

La CCCTB si applica soltanto su **base opzionale**, essendo stata esclusa da parte della Commissione europea, qualsiasi ipotesi di obbligatorietà<sup>6</sup>. L'opzione può essere esercitata per un periodo iniziale di cinque anni, con effetto a far data dall'inizio dell'anno fiscale di riferimento, e può essere automaticamente rinnovata per successivi periodi di tre anni, salvo comunicazione di interruzione.

L'opzione di consolidamento ha efficacia soltanto a partire dal successivo periodo di imposta.

Soltanto le società di cui la capogruppo europea controlla, anche indirettamente, più del 75% del capitale o più del 50% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria hanno la facoltà di optare per il consolidamento tra il proprio reddito ed il reddito della capogruppo e delle altre società consolidanti all'interno del gruppo. Il requisito del controllo qualificato deve perdurare per almeno 9

*pany forms which shall be considered to meet the requirements laid down in Article 2(2)(a). That implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 131(2).*

*The fact that a company form is not included in the list of third country company forms referred to in paragraph 1 shall not preclude the application of this Directive to that form*.

<sup>6</sup> Il Parlamento europeo, nel parere espresso con la risoluzione del 19 aprile 2012, ha proposto di rendere il regime della CCCTB obbligatorio, affermando che "the Ccctb should become mandatory after a transition period" (cfr. il comunicato stampa del Parlamento europeo del 19 aprile 2012, in <http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/content/20120418IPR43390/html/Corporate-taxation-Parliament-pushes-for-a-compulsory-common-base>).

Il Commissario Šemeta, con un comunicato stampa del 19 aprile 2012, ha espresso la sua soddisfazione per il supporto del Parlamento europeo e ha ribadito che l'applicazione della CCCTB "will eliminate huge administrative burdens, heavy compliance costs and legal uncertainties that companies currently face when operating in more than one Member State. In offering businesses the option of a simpler, common set of rules for calculating their tax base, the CCCTB will improve our corporate environment and encourage enterprise, innovation, investment and growth. Businesses have been calling for the CCCTB to be introduced as quickly as possible. The European Parliament has today given its backing (...)" (cfr. il comunicato stampa del 19 aprile 2012, MEMO/12/63, in <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/263&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en>).

mesi consecutivi. In mancanza, come precisato dall'art. 58 della proposta direttiva, il contribuente è considerato alla stregua di un soggetto che non è mai entrato a far parte del gruppo.

Ai sensi dell'art. 10 della proposta di direttiva, la **base imponibile** è calcolata come la differenza tra:

1. il **reddito lordo** con la sottrazione del reddito esente: il reddito lordo include ogni entrata, liquida o meno, come ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa, i proventi generati dalla disposizione di beni e diritti, gli interessi, i dividendi e le distribuzioni di profitti, i canoni, i sussidi, le donazioni, i risarcimenti e gli indennizzi.

Costituiscono reddito esente i sussidi concessi per l'acquisizione, la costruzione e la valorizzazione di beni strumentali deperibili, gli utili e i dividendi soggetti alla *participation exemption*, il reddito della stabile organizzazione situata in uno Stato terzo;

2. **costi deducibili**: i costi sono deducibili quando sono certi, determinati e solo se sostenuti per fini imprenditoriali, vale a dire con lo scopo di aumentare, mantenere ovvero assicurare il reddito societario, inclusi i costi per la ricerca e lo sviluppo, i costi per la raccolta di capitale o di finanziamento per l'impresa e i costi per il personale.

L'art. 14 della proposta di direttiva indica alcuni costi considerati non deducibili per natura, tra i quali:

- costi di gestione sostenuti da una società quando riguardino il reddito esente;
- costi per l'acquisizione, la costruzione o la manutenzione di attività immobilizzate materiali, escluse quelle per la ricerca e lo sviluppo;
- le donazioni, se non sono compiute in favore di soggetti *no profit* "autorizzati";
- il 50% delle spese di *entertainment*;
- le imposte sui redditi.

L'art. 86 della proposta di direttiva illustra la formula per la **ripartizione della base imponibile comune consolidata tra gli Stati membri** interessati<sup>7</sup>. Essa si compone dei fattori lavoro, capitale e vendite<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Per approfondimenti sulla ripartizione della base imponibile, cfr. P. Valente, *Manuale di Governance Fiscale*, op. cit., pag. 2218; P. Valente, *Base imponibile comune consolidata: ripartizione e adempimenti amministrativi*, in "Corriere tributario" n. 17/2011.

<sup>8</sup> Il Parlamento europeo, nel parere espresso con la risoluzione del 19 aprile 2012, ha proposto delle modifiche

Con riguardo agli aspetti amministrativo-formali dell'applicazione della base imponibile comune consolidata, gli artt. 104 e seguenti della proposta di direttiva accolgono l'approccio c.d. "*one-stop-shop*".

L'obiettivo è quello di combinare l'efficienza connessa alla presentazione, da parte del c.d. "soggetto di imposta principale", di un'unica dichiarazione nei confronti di un'amministrazione fiscale soltanto, c.d. "amministrazione fiscale principale", con la trasmissione dei dati rilevanti a tutte le amministrazioni fiscali coinvolte.

Il suddetto approccio garantisce un elevato grado di coordinamento e cooperazione tra amministrazioni fiscali<sup>9</sup>, ai fini dell'implementazione sia della base imponibile comune consolidata che del meccanismo di ripartizione.

Difatti, esso presuppone la previsione di uno scadenziario comune a tutti gli Stati membri interessati; conseguentemente, non può ritenersi possibile una ripartizione della base imponibile consolidata fino a quando tutte le relative procedure non siano state completate in ciascuno degli Stati coinvolti.

### 3. Il *Green Paper* Francia-Germania sulla base imponibile comune

Il 16 agosto 2011, il Cancelliere tedesco Merkel e il Presidente francese Sarkozy, in una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy, hanno illustrato i loro piani per un "*true economic government*" per l'Europa.

alla formula di allocazione della base imponibile, attribuendo maggior peso al fattore lavoro (45%) e al fattore capitale (45%), e minor peso al fattore vendite (10%) (cfr. comunicato stampa del 19 aprile 2012, in <http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120418IPR43390/html/Corporate-taxation-Parliament-pushes-for-a-compulsory-common-base>).

<sup>9</sup> Per approfondimenti in materia di coordinamento, cooperazione e scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali, cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, op. cit., pagg. 923 e seguenti; P. Valente, *Lo scambio di informazioni su richiesta secondo l'OCSE*, in "il fisco" n. 30/2010, fascicolo n. 1, pagg. 4829 e seguenti; P. Valente, *Lo scambio di informazioni su richiesta nelle fonti comunitarie*, in "il fisco" n. 31/2010, fascicolo n. 1, pagg. 4987 e seguenti; P. Valente, *Lo scambio di informazioni automatico nelle fonti internazionali e sovranazionali*, in "il fisco" n. 20/2010, fascicolo n. 1, pagg. 3160 e seguenti; P. Valente, *Lo scambio di informazioni spontaneo nelle fonti internazionali e sovranazionali*, in "il fisco" n. 32/2010, fascicolo n. 1, pagg. 5170 e seguenti; C. Alagna-S. Mattia, *Scambio automatico di informazioni tra Stati, verifiche congiunte e simultanee*, in "Fiscalità e commercio internazionale" n. 9/2011.

In particolare, i due *leaders* hanno annunciato la volontà di un “*work towards a common corporation tax by 2013*”.

Il 6 febbraio 2012, i Ministeri delle finanze francese e tedesco hanno pubblicato rispettivamente il “*Livre vert sur la coopération franco-allemande: Points de convergence sur la fiscalité des entreprises*” e il “*Grünbuch der Deutsch-Französischen Zusammenarbeit Konvergenzpunkte bei der Unternehmensbesteuerung*”, un Green Paper nel quale viene effettuata una comparazione tra il sistema di imposizione fiscale francese e quello tedesco, con particolare riferimento ai seguenti *topics*:

1. *tax rate*;
2. *tax grouping*;
3. *revenue/costs, treatment of dividends and certain expenses*;
4. *loss compensation*;
5. *tax depreciation*;
6. *partnership*.

### **Tax rate**

Il paragrafo 2.1 del *Green Paper* descrive il **tax rate** applicato dai due Stati ai redditi prodotti dalle società<sup>10</sup>.

In Germania, l'imposta sul reddito delle società (“*Körperschaftsteuer*”, di seguito “*KSt*”) viene calcolata applicando al reddito imponibile un'aliquota del 15%; su tale imposta viene successivamente applicato un ulteriore contributo di solidarietà sociale, pari al 5,5%, ottenendo in tal modo un'aliquota complessiva del 15,825%.

Il *Gewerbesteuer* (di seguito, “*GewSt*”) è un'imposta riscossa a livello locale con aliquote che variano dal 7% al 17%; in media, il *tax rate* del *GewSt* è pari al 13,64%. Il *GewSt* non è deducibile dal punto di vista fiscale. Il *tax rate* medio complessivo in Germania è pertanto pari al 29,5%.

In Francia, l'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società (“*IS*”) è pari al 33,33%, cui si aggiunge un contributo di solidarietà del 3,3%, previsto per le imprese di grandi dimensioni; di conseguenza l'aliquota effettiva è pari al 34,4%.

Le piccole e medie imprese (possedute per almeno il 75% da persone fisiche o da altre piccole e medie imprese), con un fatturato inferiore a 7,6 milioni di euro, sono tassate secondo un'aliquota d'imposta ridotta del 15%, fino a 38.120 euro

<sup>10</sup> Per approfondimenti in materia di *tax rates* applicati dagli Stati membri, cfr. P. Valente, *Aliquote fiscali. Trend negli Stati membri dell'Ue*, in “*il fisco*” n. 20/2011, fascicolo n. 1, pag. 3164; P. Valente, *Manuale del Transfer Pricing*, Milano, IPSOA, 2012, pag. 3257.

di reddito imponibile, e all'aliquota ordinaria per l'eccedenza<sup>11</sup>.

La Francia applica specifiche aliquote a determinate categorie di reddito imponibile, in particolare:

- aliquota fino al 15% sulle plusvalenze a lungo termine, derivanti dalla cessione di “*private equity investments*”;
- aliquota del 15% su redditi derivanti dallo sfruttamento di brevetti;
- aliquota del 19% sulle plusvalenze a lungo termine derivanti dalla cessione di “*listed real estate funds*”;
- “*contribution économique territoriale*” (CET), con un'aliquota progressiva fino al 3%. Tale imposta comprende diverse componenti, tra cui un prelievo sulla proprietà immobiliare (“*CFE*”) e un prelievo “*on the surplus values*” (“*CVAE*”); l'aliquota dipende dal livello del fatturato.

Il *Green Paper* stima l'aliquota media di tassazione prevista dalla legislazione fiscale francese tra il 42,4 e il 44,5%.

Il *tax rate* francese risulta essere più alto di quello tedesco: i due Paesi mirano a ridurre tale differenziale. In particolare, l'obiettivo dovrebbe essere quello di ridurre il *tax rate* francese<sup>12</sup>.

### **Tax grouping**

Il paragrafo 2.2 del *Green Paper* effettua una comparazione tra la **disciplina della tassazione di gruppo** prevista nel sistema fiscale francese (“*Intégration fiscale*”) e quella prevista dalla legislazione tedesca (“*Organschaft*”).

Il consolidato fiscale tedesco è applicabile a gruppi di imprese composti da società residenti, controllate, direttamente o indirettamente, da una società o persona fisica residente.

L'*Organschaft* si basa sulla stipula di un contratto (“*Gewinnabführungsvertrag*”, di seguito “*GAV*”), in virtù del quale le società controllate (“*Organgesellschaft*”) attribuiscono i propri utili o le proprie perdite alla società controllante (“*Organträger*”).

Ciascuna società del gruppo procede alla determinazione del proprio reddito imponibile secondo le regole ordinarie; successivamente, il reddito prodotto da ciascuna società controllata viene trasferito in capo alla società capogruppo.

<sup>11</sup> Inoltre, per i periodi di imposta 2012 e 2013, le imprese con un fatturato superiore a 250 milioni di euro sono soggette a un prelievo speciale pari al 5% dell'imposta dovuta.

<sup>12</sup> Al contrario, la proposta di direttiva sulla CCCTB non prevede l'armonizzazione delle aliquote d'imposta applicate negli Stati membri, né un'aliquota minima.

In questa fase, la capogruppo procede alla compensazione degli utili e delle perdite delle società controllate con i propri utili/perdite, determinando il reddito imponibile di gruppo. La società controllante assume la veste di soggetto passivo ed è tenuta all'adempimento di tutti gli obblighi tributari.

Secondo la legislazione francese, ai fini della tassazione di gruppo, la *parent company* deve detenere, direttamente o indirettamente, anche tramite una società estera residente in uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, almeno il 95% del capitale della società controllata.

I redditi imponibili delle entità del gruppo devono essere rettificati eliminando le transazioni *intercompany*<sup>13</sup>.

La *parent company* determina il reddito di gruppo da tassare, il quale è il risultato della somma algebrica degli utili e delle perdite delle società controllate.

Il *Green Paper* precisa che una convergenza dei due modelli nel breve termine non può essere realizzata; un possibile primo *step* può essere rappresentato dall'abolizione o modifica del GAV previsto dalla legislazione tedesca.

Con riferimento ai requisiti minimi di partecipazione al capitale delle controllate, la Germania, secondo il *Green Paper*, dovrebbe prendere in considerazione l'opportunità di aumentare l'attuale partecipazione del 50% al 75% o 95%, con la previsione di specifiche regole di transizione per gli attuali *Organschafts*.

### **Revenue and costs, treatment of dividends and certain expenses**

Il paragrafo 2.3 del *Green Paper* confronta le legislazioni tedesca e francese con riferimento:

1. al **trattamento fiscale dei dividendi**;
2. alle **restrizioni alla deducibilità degli interessi**;
3. alla **deducibilità** dell'imposta tedesca "*Gewst*" e dell'imposta francese "*CET*".

Con riferimento al trattamento dei **dividendi**, la legislazione tedesca ne prevede l'esenzione nella misura del 95% (il restante 5% viene considerato come spese di gestione non deducibili), senza la previsione di determinate percentuali di partecipazione o "*minimum holding period*".

Anche la Francia prevede l'esenzione dei dividendi nella misura del 95%, a condizione però che la società madre abbia una partecipazione di almeno il 5% nella controllata e un "*minimum holding period*" di due anni.

Il *Green Paper* suggerisce l'introduzione, nella legislazione tedesca, di una "*minimum holding percentage*"<sup>14</sup>.

Con riferimento, invece, agli **interessi passivi**, la legislazione tedesca ne consente la deducibilità fino a concorrenza degli interessi attivi. Nel caso di eccedenza, è consentita la deducibilità nel limite del 30% dell'EBITDA.

Gli interessi passivi sono interamente deducibili:

1. se il loro ammontare è inferiore a 3 milioni di euro;
2. se l'impresa non appartiene ad un gruppo; è necessario, però, che il finanziamento, se erogato da un socio qualificato (con partecipazione superiore al 25%) o da sue parti correlate, oppure da terzi, ma garantito dal socio qualificato o da sue parti correlate, non superi il 10% del totale degli interessi passivi netti della società;
3. se, in caso di appartenenza dell'impresa ad un gruppo dell'impresa, il rapporto capitale proprio/totale attivo della società tedesca è uguale o superiore allo stesso rapporto risultante dal bilancio consolidato di gruppo<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> Per approfondimenti sulle transazioni *intercompany* e sulle problematiche legate al *transfer pricing*, cfr. P. Valente, *Manuale del Transfer Pricing*, op. cit.; P. Valente, *Il transfer pricing nelle prestazioni di servizi infragruppo*, in "*il fisco*" n. 5/2011, fascicolo n. 1, pag. 707; P. Valente-S. Mattia, *Principi e criticità nella selezione del metodo per determinare il transfer pricing*, in "*Corriere tributario*" n. 3/2011; P. Valente, *Il transfer pricing dei Paesi in via di sviluppo: criticità e raccomandazioni secondo la Commissione europea*, in "*il fisco*" n. 45/2011, fascicolo n. 1, pag. 7324; P. Valente-S. Mattia, *Documentazione sul transfer pricing per holding e subholding: come valutare il perimetro soggettivo*, in "*Fiscalità e commercio internazionale*" n. 3/2011; P. Valente, *Transfer pricing: oneri di documentazione per i gruppi italiani ed esteri*, in "*Fiscalità e commercio internazionale*" n. 1/2011; P. Valente, *Transfer pricing: l'applicazione del principio di libera concorrenza alle operazioni di riorganizzazione*, in "*il fisco*" n. 41/2010, fascicolo n. 1, pag. 6655.

<sup>14</sup> La proposta di direttiva sulla CCCTB, con riguardo ai dividendi, prevede che "è opportuno prevedere un'esenzione per i redditi costituiti da dividendi, proventi derivanti dalle cessioni di azioni detenute in società al di fuori del gruppo e profitti di organizzazioni stabili estere. Per evitare la doppia imposizione la maggior parte degli Stati membri esentano dall'imposta i dividendi ed i proventi derivanti dalla cessione di azioni, evitando in tal modo di dover calcolare il diritto del contribuente al credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, in particolare se tale diritto deve tener conto delle imposte sulle società pagate dalle società che distribuisce i dividendi. L'esonero dai redditi generati all'estero risponde alla medesima necessità di semplificazione".

<sup>15</sup> È tuttavia ammesso uno scostamento pari a due punti percentuali al massimo.

Secondo la legislazione francese, generalmente, gli interessi passivi dovuti per prestiti contratti nell'interesse della società sono deducibili.

Gli interessi dovuti agli "shareholders" sono deducibili fino ad una percentuale pari al tasso di interesse medio praticato dagli istituti di credito per prestiti di almeno due anni.

Inoltre, la legislazione francese prevede "thin capitalization rules", al fine di limitare la deducibilità degli interessi passivi corrisposti a "related persons".

Un'impresa viene considerata sotto-capitalizzata se cumulativamente:

1. i prestiti da entità collegate ammontano almeno a 1,5 volte l'*equity* della società;
2. gli interessi passivi superano il 25% del reddito lordo;
3. gli interessi passivi eccedono gli interessi attivi ricevuti dalle società appartenenti allo stesso gruppo.

Nelle suindicate ipotesi, l'eccedenza dell'ammontare totale non è considerata deducibile, a meno che:

1. la suddetta eccedenza sia inferiore a 150.000 euro;
2. la società dimostri che il quoziente di indebitamento del gruppo è superiore o uguale al quoziente di indebitamento della società.

L'eccedenza degli interessi passivi non deducibile è riportabile in avanti senza limiti di tempo. Tuttavia, a partire dal secondo anno di riporto, viene applicata una riduzione dell'ammontare riportabile del 5% all'inizio di ogni anno.

Il *Green Paper* suggerisce la modifica delle regole di deducibilità degli interessi passivi previste dalla legislazione francese, al fine di renderle "in line with the German model".

Si rileva che la proposta di direttiva sulla CCCTB non prevede specifiche restrizioni alla deducibilità degli interessi passivi, come "thin capitalization" o "earning stripping" rules, ma propone l'introduzione di misure anti-abuso<sup>16</sup>.

<sup>16</sup> L'art. 81 della proposta di direttiva dispone che "Gli interessi versati ad un'impresa consociata residente in un Paese terzo non sono deducibili qualora non vi sia un accordo sullo scambio di informazioni comparabile allo scambio di informazioni su richiesta previsto dalla direttiva 2011/16/UE e sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a) è prevista un'imposta sui profitti, nel quadro del regime generale di tale Paese terzo, con un'aliquota inferiore al 40% dell'aliquota media dell'imposta sul reddito delle società applicabile negli Stati membri;
- b) l'impresa consociata è soggetta ad un regime speciale in tale Paese terzo che prevede un livello di tassazione so-

Infine, con riferimento alla deducibilità dell'imposta tedesca "Gewst" e dell'imposta francese "CET", il *Green Paper* precisa che:

1. la legislazione tedesca non consente la deduzione della Gewst;
2. la legislazione francese consente la deduzione di entrambe le componenti del CET (vale a dire, "CVAE" e "CFE").

Il *Green Paper* suggerisce di eliminare dal sistema francese la possibilità di dedurre il CVAE<sup>17</sup>.

### **Loss compensation**

Il paragrafo 2.4 del *Green Paper* si occupa della **possibilità di compensare le perdite**, e in particolare:

1. della compensazione delle perdite di una **stabile organizzazione estera**;
2. del **carry forward** e **carry back** delle perdite fiscali;
3. delle **restrizioni** alla compensazione delle perdite.

Ai fini della determinazione della base imponibile, la legislazione tedesca applica il c.d. "world-wide principle".

Conformemente agli accordi convenzionali stipulati dalla Germania, gli utili ottenuti da una società tedesca attraverso una stabile organizzazione estera, vengono tassati nello Stato dove è localizzata la stabile organizzazione e sono esen-

stanzialmente inferiore a quello previsto dal regime generale.

(...)

Nonostante il disposto del paragrafo 1, gli interessi versati ad un'entità residente in un Paese terzo con il quale non vi sia alcun accordo sullo scambio di informazioni comparabile allo scambio di informazioni su richiesta previsto dalla direttiva 2011/16/UE sono deducibili, per un importo non superiore a quello che sarebbe stipulato tra imprese indipendenti, qualora sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a) l'importo di tali interessi è incluso nella base imponibile come reddito dell'impresa consociata conformemente all'articolo 82;
- b) gli interessi sono versati ad una società la cui principale categoria di azioni è negoziata regolarmente in una o più borse riconosciute;
- c) gli interessi sono versati ad un'entità impegnata, nel suo Paese di residenza, nell'esercizio attivo di un'attività economica. Si intende come tale un'attività economica indipendente svolta a fini di profitto e nel cui contesto dirigenti e impiegati realizzano attività manageriali e operative rilevanti".

<sup>17</sup> Il comma 2 dell'art. 14 della proposta di direttiva sulla CCCTB dispone che "(...) uno Stato membro può prevedere la deduzione di una o più imposte indicate nell'allegato III. Nel caso di un gruppo, tale deduzione è applicata alla percentuale assegnata ai membri del gruppo residenti o situati in tali Stati membri".

ti in Germania; di conseguenza, le perdite prodotte dalla stabile organizzazione estera non comportano, ai fini della legislazione fiscale interna, un “*decrease*” della base imponibile.

Tuttavia, i profitti della stabile organizzazione estera sono inclusi ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposta.

Con decisione del 9 giugno 2010, il “*Bundesfinanzhof*” tedesco ha stabilito che in alcuni casi la deduzione delle perdite “estere” è consentita.

La legislazione francese applica il “principio di territorialità”; pertanto, sono inclusi nella base imponibile delle società tutti i profitti derivanti dallo svolgimento di attività nel territorio francese. Le perdite attribuibili a stabili organizzazioni estere sono escluse dalla base imponibile.

Il *Green Paper* “privilegia” il sistema francese, considerato più chiaro di quello tedesco, che risente dell'incertezza ingenerata dalla decisione del *Bundesfinanzhof*<sup>18</sup>.

Con riferimento al **carry forward** e **carry back** delle perdite fiscali, il *Green Paper* precisa che:

1. la legislazione tedesca prevede per la KSt e per la “*Einkommensteuer*” un “*losses carry back*” di un anno per un massimo di 511.500 euro, con la possibilità per il contribuente di decidere “*the exact amount which should be carried over*”; nessun “*losses carry back*” è previsto per la *GewSt*. Per tali imposte è consentito un riporto in avanti delle perdite senza limiti di tempo, ma con restrizioni riguardo l'ammontare (fino a 1 milione di euro di utili, e fino al 60% per gli utili eccedenti);
2. la legislazione francese prevede un “*losses carry back*” di un anno per un massimo di 1 milione di euro; la disciplina del riporto in avanti delle perdite è la medesima di quella prevista in Germania.

Il *Green Paper* suggerisce la modifica delle “*losses carry back rules*”, previste dalla legislazione tedesca, mediante l'incremento a 1 milione di euro dell'ammontare massimo consentito ed eliminando la possibilità per il contribuente di scegliere l'esatto ammontare “da riportare indietro”.

Con riferimento a eventuali **restrizioni alla compensazione delle perdite**, la legislazione tedesca prevede che le perdite fiscali sono annullate (e quindi non è possibile la compensazione

con gli utili) rispettivamente per il 25% e il 50%, “*in case of a direct or indirect change in the taxpayer*”. Nel caso di trasformazione, fusione e scissione non è consentito il riporto delle perdite.

La legislazione francese non consente il riporto in avanti delle perdite “*in case of a change in statutory object or the nature of actual business activities of the taxpayer*”. A seguito di tale modifica societaria, è comunque consentito il **carry back** delle perdite.

Inoltre, il riporto delle perdite non è consentito a seguito di operazioni di fusione o simili, se non previa approvazione. Tale approvazione viene concessa se la fusione non è avvenuta principalmente per motivi fiscali e se la c.d. “*merged activity*” continua per un minimo di tre anni.

Il *Green Paper* considera il sistema francese più complesso di quello tedesco e suggerisce alla Francia di adottare un sistema simile a quello previsto dalla Germania.

#### **Tax depreciation**

Il paragrafo 2.5 del *Green Paper* si occupa del c.d. “*tax depreciation*”.

La Germania aderisce al principio di ammortamento “*by capital asset basis*”; con riferimento ad alcuni *assets* di modesto valore, la legislazione consente anche un “*pooled depreciation*”.

I beni immobili devono essere ammortizzati “*on a straight line basis*”.

I fabbricati strumentali sono ammortizzabili con il metodo a quote costanti ad un tasso annuo di ammortamento del 3%; per i fabbricati civili, invece, l'aliquota è pari al 2% se l'immobile è adibito ad uso residenziale e al 3% se utilizzato dal contribuente per attività professionale, commerciale o d'impresa.

L'avviamento è ammortizzabile in 15 anni.

In Francia, l'ammortamento è generalmente ammesso sia per i beni materiali, sia per i beni immateriali, ad eccezione di quelli che non subiscono una diminuzione del loro valore con il trascorrere del tempo (ad esempio, avviamento).

Anche la legislazione francese prevede un ammortamento “*by capital asset basis*”, ma non prevede regole di “*pooled depreciation*”.

Il *Green Paper* non suggerisce alcuna modifica al riguardo. Del resto, anche la proposta di direttiva sulla CCCTB propone l'adozione di un sistema “*capital asset-based*”<sup>19</sup>.

<sup>18</sup> La proposta di direttiva sulla CCCTB prevede che le perdite di stabili organizzazioni situate in Stati terzi non devono essere prese in considerazione ai fini del calcolo della base imponibile. Le perdite di una stabile organizzazione situata in uno Stato membro sono deducibili nell'ambito del “*CCCTB Group*”.

<sup>19</sup> L'art. 36 della proposta di direttiva sulla CCCTB prevede che le attività immobilizzate devono essere ammortizzate lungo la loro vita utile secondo il metodo delle quote co-

La legislazione francese consente l'ammortamento a quote decrescenti solo in specifici casi e non può essere applicato a beni la cui vita utile è inferiore ai tre anni e a beni usati. Le aliquote decrescenti sono determinate applicando alle aliquote ordinarie un moltiplicatore che varia in relazione alla vita utile del bene<sup>20</sup>.

La legislazione tedesca consente “*a declining base depreciation*” pari a 2,5 volte l'aliquota ordinaria di ammortamento, senza superare il limite del 25%<sup>21</sup>.

### **Partnership**

Le legislazioni tedesca e francese considerano le *partnerships* **trasparenti ai fini fiscali**.

In Francia la *partnership* è un soggetto passivo d'imposta con propria base imponibile; tuttavia, il prelievo delle imposte viene successivamente effettuato “*at the level of the partner*”.

Alla fine del 2010, è stata proposta in Francia una riforma della disciplina delle *partnerships*, al fine di applicare “*a full tax transparency*”. La proposta di riforma non è stata ancora implementata.

Il *Green Paper* sottolinea la necessità che in Francia si giunga in tempi rapidi all'adozione

---

stanti. L'art. 40 della proposta di direttiva non consente invece l'ammortamento di:

1. attività materiali immobilizzate non soggette a deterioramento fisico e obsolescenza, quali terreni, oggetti d'arte, pezzi d'antiquariato o gioielli;
2. attività finanziarie.

<sup>20</sup> Il paragrafo 2.5.2.2 del *Green Paper*, relativo al c.d. “*Amortissement dégressif*”, dispone che “*Le taux d'amortissement linéaire est alors multiplié par un coefficient de 1,25, 1,75 et 2,25 selon que la durée normale d'utilisation du bien s'élève respectivement à trois ou quatre ans, cinq ou six ans et plus de six ans*”.

<sup>21</sup> La proposta di direttiva sulla CCCTB, invece, non consente “*a declining base depreciation*”.

del progetto di riforma sul trattamento fiscale delle *partnerships* al fine di pervenire alla più piena convergenza in materia tra il sistema francese e quello tedesco.

Con riferimento alle entità trasparenti, l'art. 84 della proposta di direttiva sulla CCCTB dispone che “qualora un'entità sia trattata come trasparente nello Stato membro in cui è situata, un contribuente che vi detenga interesse include la propria percentuale nel reddito dell'entità nella base imponibile (...)”.

### **4. Considerazioni conclusive**

Il dibattito sulla CCCTB è di particolare attualità e interesse a livello europeo. La Commissione europea ritiene che “*the only systematic way to address the underlying tax obstacles which exist for companies operating in more than one Member State in the Internal Market is to provide companies with a consolidated corporate tax base for their EU-wide activities*”.

Pertanto, obiettivo della citata istituzione comunitaria è quello di creare un sistema comune di calcolo della base imponibile per le imprese che operano a livello transnazionale, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e l'incertezza giuridica che si trovano a fronteggiare per essere *compliant* alle diverse legislazioni nazionali.

Il *Green Paper* franco-tedesco sulla base imponibile comune, a differenza della proposta di direttiva sulla CCCTB, non fornisce una descrizione dettagliata della “*common tax base*” franco-tedesca, bensì si limita:

1. a descrivere le legislazioni fiscali in vigore nei due Paesi;
2. a offrire agli stessi “**soluzioni di convergenza**”, mediante l'identificazione delle differenze tra i due sistemi e delle relative soluzioni.